SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

03G0294

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. **278.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti modifiche ai decreti legislativi 24 aprile 2001, n. 237 e 25 maggio 2001, n. 265, riguardanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato e di beni del demanio idrico e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265

1. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni appartenenti al demanio idrico), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è citato nelle note al titolo.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è citato nelle note al titolo.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 *(Trasferimento di beni)*. — 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato *A*;

2. *(comma abrogato)*.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Consegna dei beni)*. — 1. I beni di cui all'art. 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.

3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.

6. *(comma abrogato)*.».

03G0304

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);

Visto l'art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;

Considerato, in particolare, che l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003, nonché alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle fmanze, dell'interno, della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, nonché definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata.

2. La individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi dall'art. 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Art. 2.

Rideterminazione degli organici della regione

1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato alle regioni. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo art. 34.

Qualora si procedesse, nel corso dell'anno 2003, ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle regioni, queste potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari ai fini dei predetti trasferimenti.

3. Le regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Rideterminazione degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in attuazione dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della regione, nonché i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

Art. 4.

Assunzione di personale nelle regioni

1. Per l'anno 2003, le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 2 del presente decreto, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.

2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Assunzione di personale negli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 3 del presente decreto, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 179

03A11209

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;

Considerato che l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003, nonché alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali»;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni provinciali e comunali, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, nonché definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata.

Art. 2.

Rideterminazione degli organici dei comuni e delle province

1. I comuni e le province procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche in applicazione di quanto previsto dall'art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Sono esclusi dagli adempimenti di cui al comma precedente i seguenti enti:

a) gli enti terremotati e quelli colpiti da calamità naturali;

b) gli enti in dissesto finanziario di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) le unioni di comuni e le comunità montane.

3. I comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 10.000 abitanti, nel provvedere alla determinazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, possono fare riferimento al rapporto dipendenti-popolazione della fascia demografica di appartenenza di cui all'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, anziché ai criteri ed ai limiti di cui all'art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione definiva della dotazione organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

6. Ai fini del calcolo per la determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del medesimo art. 34.

7. Qualora la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche come determinate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risultasse numericamente superiore a quella di cui al comma 2 del citato art. 34, i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.

Art. 3.

Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali

1. Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demografiche sono le seguenti:

oltre 65.000 abitanti;

da 10.001 a 65.000 abitanti;

fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (allegata Tabella *A*).

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

3. I comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata tabella *A*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica:

enti con popolazione fino a 14.999 abitanti, parametro 1,15;

enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti, parametro 1,05;

enti con popolazione da 25.000 a 49.999 abitanti, parametro 1,00;

enti con popolazione da 50.000 a 65.000 abitanti, parametro 0,80;

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:

inferiore o uguale al 30%, parametro 1,15;

superiore al 30%, parametro 0,85;

c) tipologia di servizi:

servizi sociali, scolastici ed assistenziali, parametro 1,20;

servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,10;

servizi amministrativi, contabili e di vigilanza, parametro 1,00;

servizi culturali e sportivi, parametro 0,90;

altri servizi, parametro 0,70.

4. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso.

5. I comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata tabella *A*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.

6. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 5.

7. Ai comuni il cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.

Art. 4.

Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali

1. Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demografiche sono le seguenti:

oltre 2.000.000 abitanti;

da 300.000 a 2.000.000 abitanti;

fino a 299.999 abitanti.

2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella *B*).

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

3. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella *B*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica:

enti con popolazione fino a 299.999 abitanti, parametro 1,15;

enti con popolazione da 300.000 a 499.999 abitanti, parametro 1,05;

enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti, parametro 1,00;

enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti, parametro 0,80.

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:

inferiore o uguale al 24%, parametro 1,15;

superiore al 24%, parametro 0,85.

c) tipologia di servizi:

servizi istruzione, formazione e lavoro, parametro 1,20;

servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,15;

servizi di vigilanza, parametro 1,10;

servizi culturali e sportivi, parametro 0,85;

servizi amministrativi e contabili, parametro 0,90;

altri servizi, parametro 0,80.

4. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2003 è consentito alle province l'arrotondamento per eccesso.

5. Le province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289/2002 (allegata Tabella *B*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.

6. Le province con popolazione fino a 299.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui al precedente comma 5.

7. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l'assunzione di una unità.

Art. 5.

Assunzione di personale nelle unioni di comuni e nelle comunità montane

1. Le unioni di comuni e le comunità montane, per l'anno 2003, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

2. Le unioni di comuni istituite nel corso dell'anno 2002 possono assumere nel limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 6.

Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali

1. Fermo restando quanto previsto dal terz'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 34 — con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale —, è consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l'assunzione, in deroga alle disposizioni del presente decreto, di un numero di unità pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano mai state attivate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 178

TABELLA *A*

COMUNI

RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI

AGGREGATO REGIONALE

REGIONE	FASCIA	CLASSI DEMOGRAFICHE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO REGIONALE
PIEMONTE	06	5.000 - 9.999	68	0,28
PIEMONTE	07	10.000 - 19.999	32	0,28
PIEMONTE	08	20.000 - 59.999	26	0,28
PIEMONTE	09	60.000 - 99.999	2	0,31
PIEMONTE	10	100.000 - 249.999	1	0,32
PIEMONTE	12	500.000 ED OLTRE	1	0,30
VALLE D'AOSTA	08	20.000 - 59.999	1	0,29
LOMBARDIA	06	5.000 - 9.999	234	0,22
LOMBARDIA	07	10.000 - 19.999	99	0,23
LOMBARDIA	08	20.000 - 59.999	50	0,25
LOMBARDIA	09	60.000 - 99.999	7	0,30
LOMBARDIA	10	100.000 - 249.999	3	0,27
LOMBARDIA	12	500.000 ED OLTRE	1	0,33
VENETO	06	5.000 - 9.999	147	0,25
VENETO	07	10.000 - 19.999	76	0,26
VENETO	08	20.000 - 59.999	24	0,24
VENETO	09	60.000 - 99.999	1	0,30
VENETO	10	100.000 - 249.999	2	0,31
VENETO	11	250.000 - 499.999	2	0,27
FRIULI VENEZIA GIULIA	06	5.000 - 9.999	35	0,28
FRIULI VENEZIA GIULIA	07	10.000 - 19.999	17	0,24
FRIULI VENEZIA GIULIA	08	20.000 - 59.999	3	0,30
FRIULI VENEZIA GIULIA	09	60.000 - 99.999	1	0,25
LIGURIA	06	5.000 - 9.999	28	0,30
LIGURIA	07	10.000 - 19.999	14	0,30
LIGURIA	08	20.000 - 59.999	7	0,31
LIGURIA	09	60.000 - 99.999	2	0,32
LIGURIA	12	500.000 ED OLTRE	1	0,30
EMILIA ROMAGNA	06	5.000 - 9.999	96	0,28
EMILIA ROMAGNA	07	10.000 - 19.999	47	0,29
EMILIA ROMAGNA	08	20.000 - 59.999	19	0,27

REGIONE	FASCIA	CLASSI DEMOGRAFICHE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA	09	60.000 - 99.999	4	0,32
EMILIA ROMAGNA	10	100.000 - 249.999	7	0,32
EMILIA ROMAGNA	11	250.000 - 499.999	1	0,35
TOSCANA	06	5.000 - 9.999	66	0,32
TOSCANA	04	10.000 - 19.999	44	0,29
TOSCANA	08	20.000 - 59.999	26	0,29
TOSCANA	09	60.000 - 99.999	7	0,29
TOSCANA	10	100.000 - 249.999	2	0,32
TOSCANA	11	250.000 - 499.999	1	0,34
UMBRIA	06	5.000 - 9.999	10	0,26
UMBRIA	07	10.000 - 19.999	10	0,26
UMBRIA	08	20.000 - 59.999	7	0,29
UMBRIA	10	100.000 - 249.999	2	0,31
MARCHE	06	5.000 - 9.999	34	0,27
MARCHE	07	10.000 - 19.999	16	0,29
MARCHE	08	20.000 - 59.999	13	0,27
MARCHE	09	60.000 - 99.999	2	0,28
LAZIO	06	5.000 - 9.999	56	0,26
LAZIO	07	10.000 - 19.999	27	0,26
LAZIO	08	20.000 - 59.999	33	0,25
LAZIO	09	60.000 - 99.999	2	0,26
LAZIO	10	100.000 - 249.999	1	0,24
LAZIO	12	500.000 ED OLTRE	1	0,25
ABRUZZO	06	5.000 - 9.999	27	0,28
ABRUZZO	07	10.000 - 19.999	12	0,28
ABRUZZO	08	20.000 - 59.999	11	0,31
ABRUZZO	09	60.000 - 99.999	1	0,27
ABRUZZO	10	100.000 - 249.999	1	0,34
MOLISE	06	5.000 - 9.999	8	0,33
MOLISE	07	10.000 - 19.999	1	0,34
MOLISE	08	20.000 - 59.999	3	0,33
CAMPANIA	06	5.000 - 9.999	95	0,34
CAMPANIA	07	10.000 - 19.999	57	0,32
CAMPANIA	08	20.000 - 59.999	50	0,33
CAMPANIA	09	60.000 - 99.999	9	0,37
CAMPANIA	10	100.000 - 249.999	1	0,42
CAMPANIA	12	500.000 ED OLTRE	1	0,33
PUGLIA	06	5.000 - 9.999	62	0,35
PUGLIA	07	10.000 - 19.999	60	0,32
PUGLIA	08	20.000 - 59.999	41	0,30
PUGLIA	09	60.000 - 99.999	6	0,27
PUGLIA	10	100.000 - 249.999	2	0,28
PUGLIA	11	250.000 - 499.999	1	0,23

REGIONE	FASCIA	CLASSI DEMOGRAFICHE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO REGIONALE
BASILICATA	06	5.000 - 9.999	23	0,35
BASILICATA	07	10.000 - 19.999	9	0,31
BASILICATA	08	20.000 - 59.999	1	0,29
BASILICATA	09	60.000 - 99.999	1	0,25
CALABRIA	06	5.000 - 9.999	52	0,33
CALABRIA	07	10.000 - 19.999	23	0,32
CALABRIA	08	20.000 - 59.999	7	0,30
CALABRIA	09	60.000 - 99.999	3	0,33
CALABRIA	10	100.000 - 249.999	1	0,33
SICILIA	06	5.000 - 9.999	83	0,40
SICILIA	07	10.000 - 19.999	50	0,39
SICILIA	08	20.000 - 59.999	46	0,39
SICILIA	09	60.000 - 99.999	6	0,38
SICILIA	10	100.000 - 249.999	1	0,28
SICILIA	11	250.000 - 499.999	2	0,40
SICILIA	12	500.000 ED OLTRE	1	0,43
SARDEGNA	06	5.000 - 9.999	34	0,26
SARDEGNA	07	10.000 - 19.999	14	0,28
SARDEGNA	08	20.000 - 59.999	11	0,26
SARDEGNA	09	60.000 - 99.999	1	0,24
SARDEGNA	10	100.000 - 249.999	2	0,30

Legenda:

FASCIA	CLASSE
01	0 - 499
02	500 - 999
03	1.000 - 1.999
04	2.000 - 2.999
05	3.000 - 4.999
06	5.000 - 9.999
07	10.000 - 19.999
08	20.000 - 59.999
09	60.000 - 99.999
10	100.000 - 249.999
11	250.000 - 499.999
12	500.000 ED OLTRE

TABELLA *B*

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AGGREGATO REGIONALE

REGIONE	FASCIA	CLASSE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO REGIONALE
PIEMONTE	1	Pop.<400.000	5	0,19
PIEMONTE	2	Pop.>399.999	3	0,16
LOMBARDIA	1	Pop.<400.000	5	0,22
LOMBARDIA	2	Pop.>399.999	6	0,18
VENETO	1	Pop.<400.000	2	0,32
VENETO	2	Pop.>399.999	5	0,20
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	Pop.<400.000	1	0,27
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	Pop.>399.999	1	0,18
LIGURIA	1	Pop.<400.000	3	0,20
LIGURIA	2	Pop.>399.999	1	0,21
EMILIA ROMAGNA	1	Pop.<400.000	6	0,19
EMILIA ROMAGNA	2	Pop.>399.999	3	0,17
TOSCANA	1	Pop.<400.000	9	0,23
TOSCANA	2	Pop.>399.999	1	0,18
UMBRIA	1	Pop.<400.000	1	0,22
UMBRIA	2	Pop.>399.999	1	0,22
MARCHE	1	Pop.<400.000	3	0,22
MARCHE	2	Pop.>399.999	1	0,18
LAZIO	1	Pop.<400.000	2	0,23
LAZIO	2	Pop.>399.999	3	0,29
ABRUZZO	1	Pop.<400.000	4	0,30
MOLISE	1	Pop.<400.000	2	0,31
CAMPANIA	1	Pop.<400.000	1	0,25
CAMPANIA	2	Pop.>399.999	4	0,19
PUGLIA	2	Pop.>399.999	5	0,25
BASILICATA	1	Pop.<400.000	1	0,30
BASILICATA	2	Pop.>399.999	1	0,20
CALABRIA	1	Pop.<400.000	3	0,28
CALABRIA	2	Pop.>399.999	2	0,24
SICILIA	1	Pop.<400.000	3	0,40
SICILIA	2	Pop.>399.999	6	0,37
SARDEGNA	1	Pop.<400.000	2	0,33
SARDEGNA	2	Pop.>399.999	2	0,28
NAZIONALE	1	Pop.<400.000	55	0,24
NAZIONALE	2	Pop.>399.999	45	0,22
TOTALE NAZIONALE			100	0,23

03A11210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 ottobre 2003.

Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attività ricettive esistenti;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Articolo unico

Per le finalità stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994:

le misure di sicurezza contenute nell'allegato *A*, alternative a quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attività esistenti (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994);

le disposizioni contenute nell'allegato *B*, integrative dell'allegato al decreto 9 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO *A*

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ESISTENTI.

18. Ubicazione.

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera *d)*, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.

19. Caratteristiche costruttive.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI (*)	R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m	45	30
Superiore a 24 m fino a 54 m		45
Oltre 54 m		60

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera *a)*, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:

a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;

b) adozione di scale protette;

c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto *c)* può essere adottata una delle seguenti condizioni:

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna,

oppure

b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6º, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

b) il solaio comune tra il 6º e 7º piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;

c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6º piano fuori terra è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;

b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m^2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;

c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;

d) le porte delle camere oltre il 6º piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;

e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

21. Altre disposizioni.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore.

ALLEGATO *B*

INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994.

TITOLO I

2. Campo di applicazione.

1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è così integrato: «Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.».

TITOLO II - PARTE II

2. Ubicazione.

1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: «È consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982).».

19. Caratteristiche costruttive.

1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera *b)*, è così integrato: «nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

È consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.»

2 - Il punto 19.3, capoverso 1, è così integrato: «È consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m^2 e fino ad 8000 m^2 con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.».

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così integrato: «Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del tito-

lare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare».

2 - Il punto 20.2 è così integrato: «Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco».

3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: «Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:

tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, posseidano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura».

4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato: «Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 metri con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m^2».

5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, è così integrato: «È consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m^2».

6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, è così integrato: «È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;

b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere».

7 - Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto: «20.4.3 - Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera *a)* ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;

nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, è così integrato: «ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di reazione al fuoco».

9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato: «È ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:

detto ambiente sia permanentemente presidiato;

il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m^2;

la superficie sia inferiore a 20 m^2;

non siano presenti sostanze infiammabili».

10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: «è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».

11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, è così integrato: «è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m^2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.».

21. Altre disposizioni.

1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così integrato: «È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m^2 e la superficie in pianta non superi i 5 m^2».

2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è così integrato: «Per locali fino a 100 m^2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m^2, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m^2, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.

In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.».

3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, è così integrato: «È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:

sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;

l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.

Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco».

03A11171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2003.

Revoca del decreto 20 giugno 2003 relativo alla sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edilizia Rita Residence a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto dirigenziale n. 13 del 20 giugno 2003 di sostituzione, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, del liquidatore ordinario sig. Brembilla Giacomo, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 17 dicembre 1982, della società cooperativa «Edilizia Rita Residence a r.l.», sede legale Milano, via del Lauro, 14, costituita per rogito notaio dott. Paolo Sala Di Seregno in data 24 febbraio 1973, repertorio n. 268, progr. n. 59, B.U.S.C. n. 7551/123465, registro società tribunale di Milano n. 152801, vol. 3758, fasc. 1, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese, 09883570153 con un nuovo liquidatore nella persona della dott.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Linificio Case Alte n. 12, con studio a Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22/E;

Vista la nota, in data 17 luglio 2003, della dott.ssa Testa Anita Rossella con la quale si informa che, da accertamenti effettuati dalla stessa, la società cooperativa ha, successivamente all'ispezione ordinaria in data 22 aprile 2000, presentato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2001, istanza di cancellazione in data 14 gennaio 2003 e, infine, è stata cancellata dal registro delle imprese di Milano in data 18 febbraio 2003, come risultante da visura camerale;

Ritenuto non esservi più esigenze di pubblico interesse alla sostituzione del liquidatore della società cooperativa di cui trattasi in quanto la procedura liquidatoria, seppur tardivamente, è stata conclusa dal liquidatore stesso;

Decreta:

La revoca del decreto dirigenziale n. 13 del 20 giugno 2003, di sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa, sig. Brembilla Giacomo, e di nomina del liquidatore nella persona della dott.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Linificio Case Alte n. 12, con studio a Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22/E, in quanto la società cooperativa «Edilizia Rita Residence a r.l.», sede legale in Milano, via del Lauro n. 14, costituita per rogito notaio dott. Paolo Sala di Seregno in data 24 febbraio 1973, repertorio n. 268, progr. n. 59, B.U.S.C. n. 7551/123465, registro società tribunale di Milano n. 152801, vol. n. 3758, fasc. n. 1, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese 09883570153, è stata cancellata dal registro delle imprese nel periodo precedente alla suddetta nomina.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore che era stato nominato e al liquidatore che era stato sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A11211

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 ottobre 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Chieti, Cuneo, Lecce, Lodi, Mantova, Perugia, Potenza, Siena, Terni e Torino.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Chieti, Cuneo, Lecce, Lodi, Mantova, Perugia, Potenza, Siena, Terni e Torino, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi l'8 settembre 2003 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Chieti, Cuneo, Lecce, Lodi, Mantova, Perugia, Potenza, Siena, Terni e Torino per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Chieti

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	19.572	13,8	334.716,34
Artigianato	8.899	15,7	386.511,59
Industria	3.811	33,0	1.247.295,17
Commercio	10.452	14,5	477.974,20
Cooperative	543	2,2	96.025,18
Turismo	2.040	3,4	88.875,35
Trasporti e spedizioni	1.378	5,0	313.731,37
Credito	393	1,4	147.604,99
Assicurazioni	476	0,6	29.033,14
Servizi alle imprese	2.454	6,5	782.806,12
Altri settori	1.050	3,9	99.946,99
Totale	**51.068**	**100,0**	**4.004.520,44**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 marzo 2003

Camera di Commercio di Cuneo

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	29.546	14,3	741.798,24
Artigianato	18.959	20,3	1.297.193,60
Industria	4.116	27,7	2.460.252,88
Commercio	15.115	14,9	1.008.999,25
Cooperative	591	1,4	144.471,61
Turismo	3.148	3,2	177.811,93
Trasporti e spedizioni	2.918	5,1	629.536,84
Credito	1.075	2,3	445.043,41
Assicurazioni	906	0,6	44.929,79
Servizi alle imprese	6.866	7,7	1.238.549,71
Altri settori	1.242	2,5	118.971,57
Totale	**84.482**	**100,0**	**8.307.558,82**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

Camera di Commercio di Lecce

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	15.822	12,3	390.965,75
Artigianato	18.629	19,4	670.570,97
Industria	6.182	22,5	828.452,62
Commercio	26.050	19,2	786.206,39
Cooperative	1.625	2,8	150.569,20
Turismo	3.645	3,4	142.783,83
Trasporti e spedizioni	1.594	5,3	315.348,09
Credito	912	2,3	351.545,14
Assicurazioni	716	0,7	28.676,26
Servizi alle imprese	3.650	7,9	817.785,18
Altri settori	1.657	4,2	124.698,39
Totale	**80.482**	**100,0**	**4.607.601,82**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

Camera di Commercio di Lodi

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	1.749	7,0	86.467,55
Artigianato	5.046	19,0	309.018,28
Industria	1.953	31,0	701.252,43
Commercio	4.467	16,9	360.433,12
Cooperative	254	1,4	44.537,92
Turismo	843	3,5	50.091,84
Trasporti e spedizioni	997	5,6	139.487,64
Credito	353	2,5	131.252,70
Assicurazioni	246	0,7	23.774,19
Servizi alle imprese	2.423	9,5	400.043,60
Altri settori	382	2,9	74.822,91
Totale	**18.713**	**100,0**	**2.321.182,17**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 marzo 2003

Camera di commercio di Mantova

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	10.477	9,0	687.900,93
Artigianato	13.109	22,6	1.012.130,39
Industria	3.494	32,9	1.911.219,32
Commercio	10.138	14,1	725.487,89
Cooperative	524	2,6	183.071,44
Turismo	1.931	2,9	131.216,48
Trasporti e spedizioni	1.492	4,0	296.940,57
Credito	649	2,4	321.993,13
Assicurazioni	497	0,6	42.651,73
Servizi alle imprese	3.633	6,7	695.458,45
Altri settori	662	2,2	68.460,70
Totale	**46.606**	**100,0**	**6.076.531,03**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

Camera di Commercio di Perugia

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	16.818	8,1	456.969,71
Artigianato	17.498	23,8	1.155.883,95
Industria	5.976	22,0	1.663.260,91
Commercio	18.333	16,8	985.175,83
Cooperative	999	2,9	216.410,54
Turismo	4.058	4,6	274.541,43
Trasporti e spedizioni	2.879	6,1	774.241,02
Credito	1.265	2,4	384.562,13
Assicurazioni	929	0,6	55.761,97
Servizi alle imprese	5.966	8,4	1.485.524,53
Altri settori	1.309	4,3	182.084,18
Totale	**76.030**	**100,0**	**7.634.416,20**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 marzo 2003

Camera di Commercio di Potenza

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	14.249	17,2	229.630,19
Artigianato	8.192	16,2	326.519,86
Industria	3.777	26,6	907.595,61
Commercio	9.610	13,8	320.613,53
Cooperative	1.112	2,6	100.639,53
Turismo	1.980	3,5	83.843,99
Trasporti e spedizioni	1.342	5,3	220.113,44
Credito	329	2,0	156.239,24
Assicurazioni	375	0,5	11.644,39
Servizi alle imprese	2.129	9,0	644.148,58
Altri settori	812	3,3	82.219,37
Totale	**43.907**	**100,0**	**3.083.207,73**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 marzo 2003

Camera di Commercio di Siena

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	6.516	6,8	201.655,42
Artigianato	7.617	21,8	456.192,76
Industria	2.649	20,8	691.914,80
Commercio	8.010	15,8	411.115,14
Cooperative	428	3,0	94.907,46
Turismo	2.876	7,9	204.501,68
Trasporti e spedizioni	1.172	5,6	262.150,04
Credito	533	4,9	354.282,67
Assicurazioni	420	0,7	27.488,55
Servizi alle imprese	3.147	9,1	704.010,19
Altri settori	620	3,6	69.301,83
Totale	**33.988**	**100,0**	**3.477.520,53**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

Camera di Commercio di Terni

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	4.571	5,3	102.922,61
Artigianato	5.096	18,8	291.415,73
Industria	1.999	26,9	592.682,77
Commercio	6.758	18,9	357.776,36
Cooperative	316	2,8	78.331,01
Turismo	1.312	4,8	99.677,63
Trasporti e spedizioni	895	7,0	268.369,01
Credito	384	1,9	124.592,20
Assicurazioni	337	0,7	19.637,32
Servizi alle imprese	1.864	9,1	593.758,59
Altri settori	570	3,8	50.760,97
Totale	**24.102**	**100,0**	**2.579.924,20**

(*) Le unità lacali non classificale di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 marzo 2003

Camera di Commercio di Torino

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	16.821	2,2	393.539,17
Artigianato	57.120	13,8	3.535.447,81
Industria	21.874	35,7	11.597.758,99
Commercio	68.996	15,7	4.236.904,59
Cooperative	1.822	1,2	494.661,47
Turismo	11.994	3,2	728.378,07
Trasporti e spedizioni	10.872	7,0	3.612.211,47
Credito	4.638	2,9	2.050.254,11
Assicurazioni	3.419	1,2	608.499,82
Servizi alle imprese	46.113	13,4	9.636.206,80
Altri settori	5.458	3,7	791.480,11
Totale	**249.127**	**100,0**	**37.685.342,41**

(*) Le unità lacali non classificate di imprese artigine e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netti di artigianto e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

03A11141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 giugno 2001 dal Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino», con sede in Veglie (Lecce) presso la Cantina viticoltori associati soc. coop. a r.l., via Salice Salentino, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso in data 18 maggio 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992, e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla DOC «Salice Salentino», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino», con sede in Veglie (Lecce) presso la Cantina viticoltori associati soc. coop. a r.l., via Salice Salentino, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 18 maggio 2002.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino» è incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dell'art. 1, comma 5, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla DOC «Salice Salentino», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11144

DECRETO 2 ottobre 2003.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Vista la domanda presentata dall'«Ente vini bresciani» in data 11 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» prodotti nella regione Lombardia.

Art. 2.

1. È approvato, nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante, il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica».

Art. 3.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a decorrere dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica «Valcamonica», sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Valcamonica», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALCAMONICA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti di seguito indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» è riservata ai seguenti vini: bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.

I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca: Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa: Marzemino e Merlot: minimo 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L'indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'elenco delle vigne, di cui all'art. 15, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri s.l.m. con l'esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi.

I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% per il bianco;

11,00 % per il passito (alla raccolta);

10,00% per il rosso;

11,00 % per il Marzemino;

11,00% per il Merlot.

Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valcamonica» bianco: 11,50%;

«Valcamonica» rosso: 11,50%;

«Valcamonica» passito: 14,00%;

«Valcamonica» Merlot: 12,00%;

«Valcamonica» Marzemino: 12,00%.

Art. 7.

Ai vini dell'indicazione geografica tipica «Valcamonica» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino ad indicazione geografica tipica «Valcamonica» passito, Marzemino e Merlot è obbligatorio riportare l'annata di produzione.

03A11145

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Mestre, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori e autorizzazione al trasferimento della sede in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1997, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Venezia-Mestre, via Forte Marghera n. 27, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002, nonché per il trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 43;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola e al trasferimento della sede, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Mestre ed è autorizzato il trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 43.

2. La scuola, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 25 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 75 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A11177

DECRETO 24 settembre 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, nelle sedi di Roma e Ancona, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989, con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986 della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Istituto S. Pio V per le sedi di Roma, via Tovaglieri, successivamente trasferita in viale del Caravaggio n. 84 e di Fonte Avellana (Pesaro), successivamente trasferita in Ancona, via Filzi n. 6/b;

Vista l'istanza presentata dalla predetta scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 settembre 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Considerato che il richiamato parere favorevole condizionato riguarda i corsi per mediatori linguistici per le sedi di Roma e di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori con sedi in Roma, viale del Caravaggio n. 84, e in Ancona, via Fabio Filzi n. 6/B, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e di Ancona corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 50 unità per la sede di Roma e a 70 per quella di Ancona e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità per la sede di Roma e a 210 per quella di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A11175

DECRETO 24 settembre 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Vicenza, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Vicenza, viale Mazzini n. 13, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola, espresso dalla riferita commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 settembre 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Vicenza, viale Mazzini n. 13, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 40 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 120 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A11176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2003.

Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della decisione della Commissione europea comp/M.2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiù). (Deliberazione n. 334/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 17 settembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, commi 6 e 11;

Visto il nuovo quadro normativo europeo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva 2002/21/CE, che istituisce il nuovo quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M 2876 - NewsCorp/Telepiù, ed in particolare la parte II - Obblighi, paragrafi 10 - Offerta Wholesale Premium, 11 - Accesso alla piattaforma, 12 - Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori, e 15 - Risoluzione delle controversie;

Vista la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2001;

Vista la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259, ed in particolare l'art. 28;

Vista la determinazione del segretario generale n. 9/2003, recante disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attività della piattaforma digitale a pagamento, pubblicata sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003;

Ritenuto che, in base alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, nel caso in cui sorga una controversia in merito all'attuazione della parte II degli impegni ivi previsti, e qualora l'oggetto della controversia riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e rientri nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della normativa italiana o comunitaria, «la parte denunciante avrà diritto a rimettere la questione all'AGCOM, a condizione che la parte denunciante e le società obbligate si siano dapprima adoperate al meglio per risolvere la questione attraverso un compromesso negoziale», e che «le controversie AGCOM saranno decise in via definitiva dall'AGCOM nel rispetto della normativa comunitaria, ivi inclusa la decisione e gli impegni, e della regolamentazione italiana applicabile al settore»;

Ritenuto che, dal punto di vista oggettivo, ai sensi della predetta decisione, perché una controversia possa essere sottoposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, occorre la contemporanea sussistenza di due condizioni: che l'oggetto della stessa riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e che la controversia rientri nelle competenze dell'Autorità, ai sensi della normativa italiana o comunitaria;

Ritenuto che, in forza dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, sussiste un potere di carattere generale in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi;

Vista la decisione comunitaria che, al paragrafo 15, lettera (a), (iii), dopo l'indicazione degli elementi che consentono tecnicamente l'avvio della procedura, stabilisce che: «La procedura di risoluzione della controversia dovrà seguire la procedura prevista nella delibera n. 148/01/CONS dell'AGCOM o qualsiasi simile regola procedurale che [sia] applicabile di volta in volta»;

Ritenuto che dal confronto tra la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9, della legge n. 249/1997, e degli articoli 2 e 3 della citata delibera n. 148/01/CONS, con quella di cui al citato paragrafo 15 degli impegni emerge un diverso ambito oggettivo e soggettivo delle controversie ivi disciplinate, avendo quelle relative all'«Offerta Wholesale Premium», all'«Accesso alla piattaforma» e alla «Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori», di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.1 degli impegni, un ambito più ampio rispetto a quelle oggetto della delibera n. 148/01/CONS, e coinvolgendo innovativi e peculiari profili di convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, che non risultano interamente riferibili alla disciplina dell'accesso alle infrastrutture o a quella dell'accesso speciale alla rete, così come alla fornitura di servizi e prodotti;

Ritenuto che la competenza a dirimere le controversie deferibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al citato paragrafo 15 spetta al consiglio, in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge n. 249/1997, a cui compete altresì, come indicato dalla decisione comunitaria, di individuare «le regole procedurali applicabili di volta in volta»;

Ritenuto di applicare alle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11 degli impegni le regole contenute al capo II della delibera n. 148/01/CONS, e a quelle di cui al paragrafo 12.1 degli impegni le regole procedurali contenute nella delibera n. 182/02/CONS, avente ad

oggetto la disciplina delle controversie relative agli utenti, intendendosi riferiti al consiglio i poteri attribuiti dai predetti regolamenti alla Commissione per le infrastrutture e le reti;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «Consiglio», il consiglio dell'Autorità;

c) «Decisione», la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 relativa al procedimento n. M.2876 - NewsCorp/Telepiù;

d) «Società obbligate», la piattaforma unica e news, così come definite dalla decisione;

e) «Impegni», gli impegni assunti dalle società obbligate innanzi alla Commissione europea in base alla decisione;

f) «Parte denunciante», il soggetto che, assumendo il mancato rispetto degli impegni da parte delle società obbligate, rimetta la decisione della controversia all'Autorità.

Art. 2.

Procedura relativa alle controversie in tema di Offerta Wholesale Premium e di Accesso alla piattaforma

1. Alle controversie riguardanti i paragrafi 10, Offerta Wholesale Premium, e 11 - Accesso alla piattaforma, degli impegni, si applica la disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell'Autorità n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, intendendosi attribuiti al consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 3.

Procedura relativa alle controversie in tema di Protezione dei clienti della Piattaforma unica e contratti con i rivenditori

1. Alle controversie riguardanti il contenuto del paragrafo 12.1 - Protezione dei clienti della piattaforma unica e contratti con i rivenditori, degli impegni, si applica la procedura prevista dal regolamento concernente la risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera dell'Autorità n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, intendendosi attribuiti al consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 4.

Decisione dell'Autorità

1. In caso di mancato esito positivo della conciliazione l'Autorità, su istanza anche di una sola parte, decide in via definitiva la controversia con atto vincolante.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rientra nelle competenze del consiglio dell'Autorità l'adozione degli atti vincolanti di cui al comma 1.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione europea.

Roma, 17 settembre 2003

Il presidente: CHELI

03A11212

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, in materia di rigassificazione di Gnl. (Deliberazione n. 113/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2003;

Premesso che:

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il potere di fissare «i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl»;

con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha previsto, agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, efficaci fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2002;

con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002, recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto e norme per la predisposizione di codice di rete (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorità ha prorogato, ai sensi dell'art. 23, sino al 30 settembre 2003 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della deliberazione n. 120/01, relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo n. 164/2000;

Viste:

la deliberazione n. 120/01;

la deliberazione n. 137/02;

Considerato che a seguito del procedimento di verifica di conformità del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., è emersa l'esigenza di approfondire il profilo relativo all'interazione tra il servizio di trasporto e il servizio di rigassificazione;

Ritenuto necessario che, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento in materia di rigassificazione di Gnl, di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;

Delibera:

Di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, sino alla data del 30 settembre 2004.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 29 settembre 2003

Il presidente: RANCI

03A11139

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Integrazione dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, recante adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione n. 111/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2003;

Premesso che:

con deliberazione 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale e il regolamento recante modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica (di seguito: anche STOVE);

l'art. 4, comma 4.1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: anche il regolamento dello STOVE), prevede che l'Autorità:

a) controlli che il funzionamento dello STOVE si svolga in coerenza con i criteri generali di cui allo stesso provvedimento;

b) risolva le controversie tra i partecipanti allo STOVE attraverso l'esercizio delle funzioni prescrittive ed arbitrali di propria competenza;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

l'art. 5 dell'allegato *A* alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;

la deliberazione n. 67/03;

il regolamento recante modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica, adottato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03, e pubblicato nel sito Internet del Gestore della rete in data 15 luglio 2003;

il contratto tipo di somministrazione tra la società Enel distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel distribuzione), la società Enel S.p.a. (di seguito: Enel S.p.a.) e i partecipanti allo STOVE, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera *a),* dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03, trasmesso all'Autorità dall'Enel distribuzione con lettera in data 1° agosto 2003, protocollo DD/P2003010590 (prot. Autorità n. 23028 dell'8 agosto 2003) (di seguito: contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE);

l'allegato *D* al regolamento dello STOVE, recante contratto tipo di somministrazione tra il Gestore della rete e i partecipanti allo STOVE per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera *b),* dell'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE);

il resoconto sintetico, relativo all'audizione dei produttori partecipanti allo STOVE, dell'Enel S.p.a. e del Gestore della rete (di seguito: resoconto), convocata dall'Autorità con nota in data 22 settembre 2003, prot. AF/M03/2721, e svoltasi in data 24 settembre 2003 presso la sede di Milano della medesima Autorità (di seguito: l'audizione);

Considerato che:

l'art. 10, comma 10.7, del regolamento dello STOVE, stabilisce che le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo i tempi e le modalità dal medesimo definite:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato;

b) l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato, suddivisa per unità di produzione;

c) ogni altro dato o informazione richiesta dal Gestore della rete e rilevante ai fini della determinazione di cui all'art. 10, comma 10.4, del medesimo regolamento dello STOVE;

l'art. 10, comma 10.12, del regolamento dello STOVE, stabilisce che l'Enel S.p.a. riconosca, al termine di ciascun mese, a ciascun produttore partecipante allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete nello stesso mese dal medesimo produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato, determinata ai sensi del comma 10.13 del medesimo allegato *A*;

l'art. 10, comma 10.14, del regolamento dello STOVE, stabilisce che il Gestore della rete riconosca, al termine di ciascun trimestre, a ciascun produttore ammesso allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, determinata ai sensi del comma 10.15 del medesimo regolamento;

l'art. 7 del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE e l'art. 7 del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE disciplinano le modalità per la fatturazione e i pagamenti relativi all'energia elettrica approvvigionata in ambito STOVE e destinata al mercato vincolato;

l'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, prevede che «il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato»;

l'art. 7, comma 7.6, del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE, prevede che «il termine di scadenza della fattura - data di pagamento è fissato nell'ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura stessa presso il protocollo del GRTN»;

l'Autorità ha appreso, da comunicazioni intercorse tra i produttori partecipanti allo STOVE e l'Enel distribuzione, inviate per conoscenza alla medesima Autorità, che quanto previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE ha sinora impedito la stipulazione dei singoli contratti di fornitura;

nell'esercizio delle funzioni di cui al secondo alinea della premessa, l'Autorità ha convocato in audizione l'Enel S.p.a. e i produttori partecipanti allo STOVE al fine di verificare se tra questi potesse formarsi una posizione comune in ordine alla disciplina dei pagamenti ovvero, in caso contrario, al fine di consentire ai soggetti interessati di apportare, in coerenza con le previsioni dell'art. 5 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 61/97, ogni elemento conoscitivo ritenuto necessario ai fini della definizione, da parte dell'Autorità, di detta disciplina;

come risulta dal resoconto, in esito all'audizione non si è formata una posizione comune e sono stati acquisiti i seguenti elementi:

a) il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE posticipa il termine di pagamento fissato nei contratti di somministrazione stipulati, nel periodo precedente allo STOVE, tra i produttori e l'Enel distribuzione per la vendita di energia elettrica destinata al mercato vincolato, e mai contestato dalle parti, con conseguenti riflessi finanziari negativi sui primi, in considerazione dei termini di pagamento cui i medesimi sono vincolati verso i propri fornitori;

b) i produttori richiedono che il termine di pagamento delle fatture di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, sia fissato al trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato; peraltro, dalle indicazioni fornite dai medesimi produttori si ricava che, per escludere i predetti riflessi finanziari negativi, sarebbe necessario prevedere almeno che al trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato venisse loro corrisposta una somma pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, ed entro il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, una somma pari al restante 10%;

c) l'Enel S.p.a. evidenzia che il termine di pagamento delle fatture di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE è motivata dall'esigenza di definire, in vista dell'entrata in operatività del sistema delle offerte, una disciplina più equilibrata del sistema di pagamenti;

d) l'Enel S.p.a. rileva il permanere di uno squilibrio finanziario creatosi nel regime di approvvigionamento dell'energia elettrica da destinare al mercato vincolato nel periodo precedente allo STOVE e derivante dalla differente tempistica tra la corresponsione degli ammontari dovuti ai produttori per l'approvvigionamento di energia elettrica da destinare al mercato vincolato e la riscossione degli ammontari rivenienti dalla vendita della predetta energia elettrica ai clienti finali; l'Enel S.p.a. è peraltro disposta ad accettare che il termine di cui all'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, sia posto al quarantesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato. Enel S.p.a. evidenzia tuttavia che, qualora vi fossero esigenze tali da escludere la possibilità di un pagamento in un'unica soluzione, il medesimo pagamento potrebbe riguardare il 50% dell'importo complessivamente dovuto, salvo conguaglio da effettuarsi al cinquantacinquesimo giorno dal termine del mese a cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato;

e) il Gestore della rete indica che le procedure di determinazione delle quantità di energia elettrica approvvigionata nell'ambito dello STOVE possono concludersi entro il ventiquattresimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato, avendo chiarito che i distributori necessitano, per la trasmissione al Gestore della rete dei dati di cui all'art. 10, comma 10.7, del regolamento dello STOVE, di un tempo compatibile con il predetto termine;

f) non sono emersi elementi di criticità in relazione all'art. 7, comma 7.6, del contratto tipo tra il Gestore della rete e i produttori partecipanti allo STOVE;

le posizioni di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *d)* sono state dichiarate non rinunciabili da parte dei produttori e dell'Enel S.p.a., ciò che ha impedito la formazione, in esito all'audizione, di una posizione comune dei produttori partecipanti allo STOVE e dell'Enel S.p.a. in ordine alla disciplina dei termini di pagamento dell'energia elettrica approvvigionata in ambito STOVE;

Ritenuto che:

il danno lamentato dall'Enel S.p.a. non origini dal regime dei pagamenti in ambito STOVE, essendo invece da riferire all'attuale insieme dei termini di pagamento nell'intero sistema, e quindi da esaminare con riguardo all'insieme degli operatori e non solo a quelli che partecipano allo STOVE, al fine di non introdurre discriminazioni;

sia opportuno, al fine di garantire il buon funzionamento dello STOVE, prevedere che il pagamento del corrispettivo da parte dell'Enel S.p.a. per l'approvvigionamento dell'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera *a)*, del regolamento dello STOVE, sia effettuato mediante il versamento di una somma pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo complessivo di energia elettrica approvvigionato, e di una somma pari al rimanente, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 7.3, del contratto tipo tra l'Enel distribuzione e i produttori partecipanti allo STOVE, così integrando l'art. 10, comma 12, del regolamento dello STOVE;

Delibera:

Di integrare l'art. 10, comma 12, dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1º settembre 2003, mediante aggiunta del seguente periodo: «Il pagamento di una somma pari al 90% del predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce il quantitativo di energia elettrica approvvigionato; il pagamento della somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno del secondo mese successivo».

Di prevedere che la disposizione di cui al precedente punto si applichi ai pagamenti dovuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato all'interno del regolamento recante modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica a partire dal mese di agosto 2003.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed alla società Enel S.p.a.

Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come risultante a seguito dell'integrazione introdotta dal presente provvedimento, nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 29 settembre 2003

Il presidente: RANCI

03A11140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Ankara, della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Istanbul, della circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Izmir.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare istituita presso l'Ambasciata d'Italia in Ankara è modificata come segue: Ankara, Bolu, Duzce, Cankiri, Bartin, Eskisehir, Kastamonu, Kirsehir, Kirikkale, Kutahya, Nevsehir, Yozgat, Zonguldak, Karabuk.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Istanbul è modificata come segue: Amasya, Artvin, Bilecik, Bursa, Canakkale, Corum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gumushane, Igdir, Sakarya, Kocaeli, Istanbul, Ardahan, Bayburt, Kars, Kirklareli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tokat, Tekirdag, Yalova.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Izmir è modificata come segue: Adiyaman, Aksaray, Adana, Afyon, Agri, Antalya, Aydin, Balikesir, Batman, Bingol, Bitlis, Burdur, Denizli, Dyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Isparta, Karaman, Kilis, Izmir, Kayseri, Kahramanmaras, Konya, Osmanye, Malatya, Manisa, Mardin, Mugla, Mus, Nigde, Siirt, Tunceli, Sanliurfa, Van, Sirnak, Usak.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A11170

Rilascio di exequatur

In data 3 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Claude Duvoisin, Console generale della Confederazione svizzera a Napoli.

In data 2 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Solomon Kinfe, Console generale dello Stato d'Eritrea in Milano.

In data 2 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luis Fernando Ayala Gonzales, Console generale della Repubblica del Cile in Milano.

03A11247-03A11248-03A11249

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale di Gencasse S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 7 ottobre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 27 agosto 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Gencasse S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da 5.200.000,00 euro a 80.200.000,00 euro.

03A11172

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501239/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77